



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

(Roma, 21 marzo 2019)

Il giorno 21 marzo 2019, alle ore 17:00 a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti i componenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si è tenuto in videoconferenza il Consiglio Federale della F.I.B.S., presso il Palazzo delle Federazioni a Roma, sito in Viale Tiziano n. 74.

Presenti del Consiglio Federale:

Andrea MARCON	<i>Presidente</i>
Fabrizio DE ROBBIO	<i>1° Vice Presidente (in sede)</i>
Vincenzo MIGNOLA	<i>2° Vice Presidente (in videoconferenza)</i>
Marco Riccardo MANNUCCI	<i>Consigliere Federale (in videoconferenza)</i>
Lucio SILVETTI	<i>Consigliere Federale (in videoconferenza)</i>
Daniela CASTELLANI	<i>Consigliere Federale (in sede)</i>
Roberta SOLDI	<i>Consigliere Federale (in sede)</i>
Filippo COMELLI	<i>Consigliere Federale (in videoconferenza)</i>
Alessandro CAPPUCCINI	<i>Consigliere Federale (in videoconferenza)</i>
Giampiero CURTI	<i>Segretario Generale (in sede)</i>
Savino LOARDI	<i>Presidente CRC (in videoconferenza)</i>

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Federali Luigi **CERCHIO** e Giovanni Antonio **SANNA**, i componenti del C.R.C. Antonio **MASTRAPASQUA** e Angelina **CURCI**.

Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali, Marina **ZAGARIA**, Fabio **FERRINI**, Daniela **MASTROPIETRO** e Martina **CARIONE**.



ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
2. APPROVAZIONE VERBALE
3. DELIBERE DEL PRESIDENTE
4. ATTIVITA' AGONISTICA
5. ATTIVITA' FEDERALE
6. AMMINISTRATIVE
7. VARIE ED EVENTUALI



Il Presidente saluta lo staff della nazionale di Baseball momentaneamente collegato da Mesa in Arizona e riporta i saluti del CONI e la fiducia che l'intero movimento riporta in loro in vista delle Qualificazioni Olimpiche. Informa, inoltre, che la nazionale di Softball ha incontrato il Presidente del CONI, dott. Giovanni Malagò, e che vi è stato un incontro stampa alla presenza del Segretario Generale Carlo Mornati, in cui è stata presentata la stagione 2019.

Il Presidente chiede se vi sono motivi ostativi all'inclusione all'OdG dei punti 6h "delibera per gara broker" e 6.i "Modifica norma sulla obbligatorietà nuove società e società con nuova disciplina". I presenti accettano tale richiesta.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1.a Situazione CONI

Il Presidente comunica che ha nuovamente incontrato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giorgetti per aggiornamenti sullo stato delle cose relativamente alla riforma dello sport. Informa che, per ragioni tecniche non dipendenti dalla Federazione, sono in ritardo i contributi che pervengono dal CONI sia per la parte sportiva che per la parte legata ai compensi dei dipendenti, ma che si è ovviato negli ultimi due mesi grazie alla adeguata gestione della cassa, che è notevolmente migliorata. Pertanto, di fatto, anche gli stipendi dei dipendenti sono stati "anticipati" dalla Federazione e sono stati pagati tutti gli impegni presi per il primo trimestre del 2019. Questo non sarebbe potuto accadere fino ad un anno e mezzo fa ed è una palese dimostrazione della bontà del lavoro compiuto dalla Federazione in tal senso.

Il Presidente informa che verrà inviata una comunicazione pervenuta dal Presidente di Assofederazioni, Ugo Claudio Matteoli, relativa al ricorso davanti alla Corte di Giustizia Europea inerente all'inclusione delle Federazioni Sportive Nazionali negli elenchi Istat, compresa la FIBS.



1.b Proposta Commissione Medica

Il Presidente comunica che è stata inviata la documentazione ricevuta dalla Commissione Medica e chiede ai Consiglieri di visionarla attentamente in vista di una futura discussione in sede di Consiglio Federale. Chiede di esaminarla in particolare al Consigliere Silvetti che, per ragioni professionali, è certamente il più idoneo a proporre valutazioni in tal senso.



1.c Situazione Rimini

Il Presidente informa che ha incontrato l'Amministrazione Comunale di Rimini e la famiglia Zangheri e che è in programma una conferenza stampa congiunta per illustrare la situazione nel dettaglio. Il Presidente comunica che la Corte di Appello Federale ha rigettato il ricorso



presentato dal tesserato Simone Pillisio avverso la squalifica di 120 gg, inflitta dal Tribunale Federale, disponendo, altresì, l'incameramento della relativa tassa di accesso agli organi di giustizia.



2. APPROVAZIONE VERBALE

2.a Verbale del 21 febbraio 2019

Delibera n. 57/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 21 febbraio 2019 è stato trasmesso il 12 marzo 2019 a tutti i Consiglieri;

TENUTO CONTO delle correzioni relative a refusi rappresentate dal Presidente del C.R.C. Savino Loardi;


PRESO ATTO delle richieste di modifica della delibera 47/2019 da parte del Consigliere Mannucci;

SENTITO quanto rappresentato dal Presidente Federale;

d e l i b e r a

di approvare il verbale del 21 febbraio 2019, con l'inserimento delle modifiche richieste e dispone la cancellazione della registrazione della seduta.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



Il Presidente sottolinea, ancora una volta, che le delibere d'urgenza vengono assunte solo per questioni amministrative che non possono attendere la convocazione del Consiglio Federale. Inoltre informa che, in caso di delibere particolarmente "impattanti" sulla quotidianità verrà sempre utilizzato il sistema della comunicazione informale (via email) per un primo parere preventivo da parte del Consiglio. In merito alle delibere da ratificare il Presidente chiede se vi sono interventi. Non ricevendo richieste, le delibere passano a votazione.



3. DELIBERA DEL PRESIDENTE

3.a Delibera del Presidente 2/2019



Delibera n. 58/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 25.11 dello Statuto Federale a mente del quale il Presidente Federale *“Può assumere tutte le decisioni che ritenga necessarie per l'attuazione dei programmi di attività deliberati dagli organi competenti nonché quelle di urgenza ritenute necessarie ed utili per il conseguimento delle finalità federali, sottoponendole tuttavia alla ratifica del primo Consiglio Federale successivo se rientranti nella competenza di quest'ultimo”*;

VISTO l'art. 2.1 del Regolamento Organico FIBS in base al quale *“Il Presidente Federale, Legale Rappresentante della Federazione, esercita tutti i poteri previsti dall'art. 25 dello Statuto Federale e, quando circostanze di estrema urgenza o gravità lo richiedano, prende tutte le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a ratifica del CF nella sua prima riunione utile”*;


VISTA la delibera d'urgenza n.2/2019 del 25 febbraio 2019, relativa alla pubblicazione della manifestazione di interesse per la diffusione broadcast/webcast dei prodotti audiovisivi inerente l'attività sportiva federale;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

di ratificare la delibera d'urgenza del Presidente n. 2/2019 con la quale si autorizza la pubblicazione della manifestazione di interesse per la diffusione broadcast/webcast dei prodotti audiovisivi inerente l'attività sportiva federale.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



3. DELIBERA DEL PRESIDENTE

3.b Delibera del Presidente 3/2019

Delibera n. 59/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 25.11 dello Statuto Federale a mente del quale il Presidente Federale *“Può assumere tutte le decisioni che ritenga necessarie per l'attuazione dei programmi di attività deliberati dagli organi competenti nonché quelle di urgenza ritenute necessarie ed utili per il conseguimento delle finalità federali, sottoponendole tuttavia alla ratifica del primo Consiglio Federale successivo se rientranti nella competenza di quest'ultimo”*;



VISTO l'art. 2.1 del Regolamento Organico FIBS in base al quale *“Il Presidente Federale, Legale Rappresentante della Federazione, esercita tutti i poteri previsti dall'art. 25 dello Statuto Federale e, quando circostanze di estrema urgenza o gravità lo richiedano, prende tutte le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a ratifica del CF nella sua prima riunione utile”*;


VISTA la delibera d'urgenza n.3/2019 del 25 febbraio 2019, relativa alla pubblicazione della manifestazione di interesse per la sponsorizzazione delle proprie attività, a titolo esemplificativo in qualità di Team Partner e/o Partner Ufficiale e/o Fornitore Ufficiale e di partner commerciali in genere interessati ad affiancare la propria immagine a quella della FIBS e ad utilizzarne le attività quale veicolo promo-pubblicitario per i propri prodotti o servizi fino al termine del corrente quadriennio olimpico;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

di ratificare la delibera d'urgenza del Presidente n. 3/2019 con la quale si autorizza la pubblicazione della manifestazione di interesse per la sponsorizzazione delle attività sportive federali del quadriennio olimpico corrente.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



3. DELIBERA DEL PRESIDENTE

3.c Delibera del Presidente 4/2019

Delibera n. 60/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 25.11 dello Statuto Federale a mente del quale il Presidente Federale *“Può assumere tutte le decisioni che ritenga necessarie per l'attuazione dei programmi di attività deliberati dagli organi competenti nonché quelle di urgenza ritenute necessarie ed utili per il conseguimento delle finalità federali, sottoponendole tuttavia alla ratifica del primo Consiglio Federale successivo se rientranti nella competenza di quest'ultimo”*;

VISTO l'art. 2.1 del Regolamento Organico FIBS in base al quale *“Il Presidente Federale, Legale Rappresentante della Federazione, esercita tutti i poteri previsti dall'art. 25 dello Statuto Federale e, quando circostanze di estrema urgenza o gravità lo richiedano, prende tutte le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a ratifica del CF nella sua prima riunione utile”*;



VISTA la delibera d'urgenza n.4/2019 del 28 febbraio 2019, relativa all'affidamento della produzione e la fornitura delle polo ufficiali di gioco per gli arbitri per l'anno 2019 alla società A.B. Team s.r.l.;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

di ratificare la delibera d'urgenza del Presidente n. 4/2019 con la quale si autorizza l'affidamento della produzione e la fornitura delle polo ufficiali di gioco per gli arbitri per l'anno 2019 alla società A.B. Team s.r.l. per un importo stimato di Euro 11.785,50.

La presente delibera, posta ai voti peralzata di mano, è approvata all'unanimità.



3. DELIBERA DEL PRESIDENTE

3.d Delibera del Presidente 5/2019

Delibera n. 61/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 25.11 dello Statuto Federale a mente del quale il Presidente Federale *“Può assumere tutte le decisioni che ritenga necessarie per l'attuazione dei programmi di attività deliberati dagli organi competenti nonché quelle di urgenza ritenute necessarie ed utili per il conseguimento delle finalità federali, sottoponendole tuttavia alla ratifica del primo Consiglio Federale successivo se rientranti nella competenza di quest'ultimo”*;

VISTO l'art. 2.1 del Regolamento Organico FIBS in base al quale *“Il Presidente Federale, Legale Rappresentante della Federazione, esercita tutti i poteri previsti dall'art. 25 dello Statuto Federale e, quando circostanze di estrema urgenza o gravità lo richiedano, prende tutte le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a ratifica del CF nella sua prima riunione utile”*;

VISTA la delibera d'urgenza n.5/2019 del 28 febbraio 2019, relativa all'affidamento del servizio quotidiano di rassegna stampa e media e marketing analysis alla società L'Eco della Stampa SpA dal 01 marzo 2019 al 29 febbraio 2020;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

di ratificare la delibera d'urgenza del Presidente n. 5/2019 con la quale si autorizza l'affidamento del servizio quotidiano di rassegna stampa e media e marketing analysis alla società L'Eco della Stampa SpA dal 01 marzo 2019 al 29 febbraio 2020 per un importo complessivo pari ad Euro 5.000,00 (+IVA).



La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



3. DELIBERA DEL PRESIDENTE

3.e Delibera del Presidente 6/2019

Delibera n. 62/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 25.11 dello Statuto Federale a mente del quale il Presidente Federale *“Può assumere tutte le decisioni che ritenga necessarie per l'attuazione dei programmi di attività deliberati dagli organi competenti nonché quelle di urgenza ritenute necessarie ed utili per il conseguimento delle finalità federali, sottoponendole tuttavia alla ratifica del primo Consiglio Federale successivo se rientranti nella competenza di quest'ultimo”*;

VISTO l'art. 2.1 del Regolamento Organico FIBS in base al quale *“Il Presidente Federale, Legale Rappresentante della Federazione, esercita tutti i poteri previsti dall'art. 25 dello Statuto Federale e, quando circostanze di estrema urgenza o gravità lo richiedano, prende tutte le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a ratifica del CF nella sua prima riunione utile”*;

PRESO ATTO della richiesta effettuata dalla società Fovea Embers Baseball di consentire agli atleti U18 baseball di poter disputare gare in un campionato federale, iscrivendo una squadra nel Campionato di Serie C baseball fuori classifica;


TENUTO CONTO che la stessa società partecipa al Campionato di Serie B Baseball;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

di ratificare la delibera d'urgenza del Presidente n. 6/2019 con la quale si autorizza l'inserimento di una squadra della Società Fovea Embers Baseball nel Campionato di Serie C baseball, fuori classifica.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



4. ATTIVITA' AGONISTICA

4.a Coppa Italia Softball Maschile

Il Presidente informa che su 13 squadre aventi diritto, 8 si sono ritirate dalla Coppa Italia. Delle 5 rimaste, 4 sono siciliane che dovrebbero affrontare la trasferta a Riccione. Pertanto, preso atto della situazione venutasi a creare e nonostante le lettere pervenute da 2 delle



squadre rimaste che chiedevano, comunque, la disputa della manifestazione, propone la cancellazione della Coppa Italia di Softball Maschile anche per una questione di serietà da parte del movimento stesso. Non essendoci osservazioni, la delibera passa alla votazione.

Delibera n. 63/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

VISTA la propria delibera n. 246/2018 del 22 dicembre 2018 con la quale è stato disposto il Campionato di softball maschile 2019 e relativa Coppa Italia;

TENUTO CONTO delle comunicazioni ricevute dalle società Softball Star Cairo A.S.D., A.S.D. Junior Alpina B.S., Lion's Baseball Nettuno A.S.D., A.S.D. Nettuno 2 Baseball Club, A.S.D. Cali Roma Girls, Castiglione 2000 A.S.D., Paternò Red Sox A.S.D. e A.S.D. Warriors Bas. Soft. Paternò, riguardo la rinuncia alla partecipazione alla Coppa Italia di Softball Maschile 2019;


PRESO ATTO della richiesta della società Academy of Nettuno di disputare comunque la competizione, rivedendo la formula di partecipazione, con le altre 5 società rimaste in lista;

SENTITA la relazione Presidente Federale;

d e l i b e r a

la cancellazione della manifestazione della Coppa Italia di Softball Maschile 2019.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



4.b Ritiro A.S.D. Rimini Baseball dal Campionato e Coppa Campioni;

Il Presidente informa che in data 04.03.2019 è pervenuta una PEC da parte della società A.S.D. Rimini Baseball con la quale viene comunicato il ritiro dal campionato di A1 baseball e dalla Coppa dei Campioni.

Il Presidente propone di ratificare tale ritiro con contestuale invio della documentazione al Giudice sportivo per le relative decisioni in merito.

Delibera n. 64/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO della comunicazione ufficiale ricevuta dalla Società A.S.D. Rimini Baseball di volersi ritirare dal campionato italiano di serie A1 Baseball e dalla Coppa Campioni;

RITENUTO di inviare la documentazione al Giudice Unico per le relative decisioni in merito;



CONSIDERATO di non procedere alla sostituzione della squadra, per cui si disputerà un Campionato con 7 squadre;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

- di ratificare il ritiro della Società A.S.D. Rimini Baseball dal Campionato di serie A1 Baseball; e di inviare la documentazione al Giudice sportivo per i relativi provvedimenti;
- che il Campionato di baseball A1 2019 si disputerà con 7 squadre,

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



4.c Proposta per sostituzione Rimini per Coppa Campioni;

Il Presidente informa che l'esclusione del Rimini Baseball porta alla necessità di segnalare un squadra in sostituzione della stessa per la Coppa Campioni. Propone pertanto di segnalare alla CEB il Parma B.C. in quanto la stessa è stata finalista scudetto nel 2018 e terza nella regular season dopo Fortitudo e Rimini. Non essendoci interventi si passa alla votazione.

Delibera n. 65/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO della comunicazione ufficiale della società A.S.D. Rimini Baseball di volersi ritirare dal Campionato di Serie A1 Baseball e dalla Coppa Campioni;

RITENUTO opportuno proporre un'altra società in sostituzione dell'A,S,D Rimini Baseball per partecipare alla European Champions Cup 2019;

TENUTO CONTO che la società è stata finalista scudetto nel 2018 e terza nella regular season dopo Fortitudo e Rimini;

TENUTO CONTO della disponibilità della Società 1949 Parma B.C. A.S.D. a partecipare alla manifestazione nel caso in cui una delle attuali aventi diritto ritiri la propria iscrizione alla manifestazione in oggetto;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

di proporre alla CEB, la partecipazione della società 1949 Parma B.C. A.S.D. al posto della società A.S.D. Rimini Baseball alla European Champions Cup 2019 , con l'immediato invio della comunicazione alla Confederazione europea.



La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



ATTIVITA' FEDERALE

5.a Cambio denominazione società

Vista la documentazione, verificata dagli uffici federali, si passa alla votazione.

Delibera n. 66/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO che è giunta una richiesta di cambio di denominazione da parte della società SSD Baseball Softball Castellamonte Old Kings;

VISTO che la documentazione presentata risulta corretta;

SENTITA la relazione del Presidente

d e l i b e r a

il cambio di denominazione della seguente società:

Società 01099: da SSD BASEBALL E SOFTBALL CASTELLAMONTE OLD KINGS a ASD KINGS CASTELLAMONTE B&S

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



5.b Ratifica Affiliazioni

Vista la documentazione, verificata dagli uffici federali, si passa alla votazione.

Delibera n. 67/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

CONSIDERATO che sono state concluse le operazioni di riaffiliazione con le procedure on line e cartacee per l'anno 2019

PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dai sodalizi è risultata conforme alle disposizioni federali ed ai principi dell'ordinamento sportivo;

d e l i b e r a



di ratificare il rinnovo dell'affiliazione, per l'anno 2019, delle Società indicate nel sottostante elenco, che hanno presentato nei termini la regolare documentazione, come in atti depositati presso la Federazione:

PIEMONTE

01099 ASD KINGS CASTELLAMONTE B&S
01246 ASD JACKS TORINO BS

LOMBARDIA

04051 RAJO BASEBALL ASD
04070 BAS. MALNATE VIKINGS ASD
04255 ASD BJ BOVISIO MASCIAGO B.S.

TRENTINO ALTO ADIGE

05003 ASD BOLZANO BC

VENETO

06185 ASD EL GUANTON

EMILIA ROMAGNA

08033 ASD SAN MARINO BC
08368 SCUOLA BASEBALL PARMENSE ASD – Ente Aderente

TOSCANA

09178 DRK SPORT ASD

MARCHE

10117 ASD EAGLES BASEBALL

CALABRIA

18047 ASD CONSENTIA
18051 ASD SAN GIORGIO BS

SARDEGNA

20099 ASD LOS AMIGOS OLMEDO

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



5.c Riconoscimento società

Vista la documentazione, verificata dagli uffici federali, si passa alla votazione.



Delibera n. 68/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO che sono giunte richieste di riconoscimento da parte delle Società;

PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dai sodalizi è risultata conforme alle disposizioni federali ed ai principi dell'ordinamento sportivo;

CONSIDERATO che sono state concluse le operazioni di riaffiliazione con le procedure on line e cartacee per l'anno 2019

d e l i b e r a

il riconoscimento ai fini sportivi, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e la affiliazione alla Federazione Italiana Baseball e Softball delle seguenti Società:

CAMPANIA

15069 ASD BULLS BASEBALL SOFTBALL

SICILIA

19304 ASD SAN PIETRO CLARENZA

19305 PROMOTIONAL ASD

19306 PRO-SPORT RAVANUSA ASD

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



Entra in riunione la coordinatrice dei CR Michela Passarella.

5.d Status atleta Comunitario con passaporto Gran Bretagna

Il Presidente informa che il 29 marzo doveva attivarsi la procedura di uscita dalla Comunità Europea da parte della Gran Bretagna. Tale avvenimento può accadere in ogni momento della stagione 2019 che, per la Federazione, partirà il 30 marzo con il Campionato di A1 softball. Il rischio è che un'atleta si ritrovi, nel mezzo del campionato, ad essere considerato cittadino extracomunitario, con la possibilità di cambiare lo status anche in termini di utilizzo nei Campionati di baseball o softball. Per cui, anche sentito in merito il CONI che ha inviato una relazione al riguardo, il Presidente propone di considerare come comunitari tali atleti qualsiasi cosa accada nel corso del 2019, per tutta la durata dei Campionati. Ovviamente si inviteranno le società, ove necessario, a regolarizzare la posizione degli atleti stessi ai fini della permanenza sul territorio italiano ma, ai fini sportivi, verranno considerati alla stessa stregua dei cittadini comunitari. Non essendoci interventi si passa alla votazione.



Delibera n. 69/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO della prossima futura uscita della Gran Bretagna dalla Comunità Europea da parte, senza conoscere le modalità secondo cui questo avverrà;

TENUTO CONTO dell'importanza di stabilire lo status degli atleti che giocano nei nostri Campionati con passaporto della Gran Bretagna;

PRESO ATTO della risposta formulata dal Segretario Generale del CONI Carlo Mornati;

RITENUTO opportuno prendere una decisione prima dell'inizio del campionato per la stagione agonistica in corso;

VALUTATA l'opportunità, in questa situazione di incertezza legata alla Brexit, di mantenere per gli atleti della Gran Bretagna tesserati nei nostri Campionati lo status di comunitario per tutta la durata della stagione, anche se per la loro permanenza in Italia si dovrà procedere alla regolarizzazione della documentazione in base agli accordi tra Stati;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

di considerare, ai fini dell'utilizzo nei nostri campionati, i giocatori della Gran Bretagna come atleti comunitari per tutta la durata della stagione agonistica 2019, indipendentemente dagli adempimenti cui saranno chiamate le società ai fini della loro permanenza sul suolo italiano, in base agli accordi statali.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



5.e Modifiche al Regolamento di Giustizia

Il Presidente informa che oggi si è svolta una riunione con gli Organi di Giustizia, ormai come avviene da diversi anni e come sempre si è rivelata proficua.

Ricorda che in un Consiglio era stata deliberata la bozza di Regolamento di Giustizia, che teneva conto sia delle disposizioni del nuovo Codice deliberato dal CONI, nonché di proposte provenienti dagli organi di giustizia federale.

La Federazione è rimasta in attesa dell'approvazione del Codice da parte del Ministero, ma dal momento che ancora l'approvazione non è arrivata e si vuole iniziare i Campionati con le nuove disposizioni del Codice, come proposte dagli organi di giustizia e concordate con il CONI, .

Il Presidente chiede pertanto di votare la modifica dei 4 articoli per inviare lo stesso alla Giunta del CONI per l'approvazione entro l'inizio del Campionato di A1 softball, che apre la stagione 2019. Non essendoci interventi si passa alla votazione.



Delibera n. 70/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

TENUTO CONTO che il Regolamento di Giustizia doveva essere adeguato al Codice di Giustizia Sportiva, modificato con deliberazione n. 1590 del Consiglio Nazionale del 9 aprile 2018;

VISTA la propria deliberazione n. 250/2019 del 22 dicembre 2019 con la quale si erano recepiti gli aggiornamenti richiesti dal Codice di giustizia del CONI, in corso di approvazione, nonché le proposte degli organi di giustizia;

CONSIDERATO che il Codice di Giustizia del CONI non è stato ancora approvato dal Ministero di competenza;

RITENUTO necessario deliberare, comunque, la modifica di 4 articoli del Regolamento di Giustizia da inviare al CONI per l'approvazione della Giunta prima dell'inizio dei campionati;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

la ratifica delle modifiche degli articoli seguenti da inviare al CONI per l'approvazione da parte della Giunta:

Art. 3 - Caratteristiche delle sanzioni

1. *La sanzione del richiamo si articola in:*

- a) *ammonizione: richiamo scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in essere;*
- b) *deplorazione: dichiarazione di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni;*
- c) *diffida: consiste nel formale preavviso scritto della comminazione di una sanzione di grado superiore a quella in unione alla quale la diffida stessa è stata comminata, qualora il soggetto incorra in una recidività generica entro l'annata sportiva. Più precisamente la diffida consiste nella intimazione al rispetto delle norme ed a non ripetere le infrazioni già commesse.*

2. *Le sanzioni pecuniarie sono costituite da ammende, da € 100,00 ad € 25.000 (venticinquemila) da inviarsi alla Segreteria Generale entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione della sanzione inflitta. In caso di mancata corresponsione nel termine predetto sarà dovuta un'indennità di mora pari al 30% della somma stabilita.*

Le sanzioni pecuniarie possono essere inflitte anche in combinazione con le altre sanzioni menzionate nel precedente articolo 2, e senza che sia necessaria una preventiva diffida. Ciò vale in particolare ogni qualvolta sia fatto uso di linguaggio lesivo dell'onorabilità degli ufficiali di gara o di altri soggetti ufficialmente designati dagli organi federali, ovvero in caso di comportamenti irrispettosi o antisportivi nei confronti dei medesimi. Le medesime conseguenze discendono nel caso in cui il linguaggio irrispettoso o i comportamenti antisportivi siano tenuti nei confronti di altri tesserati, o più in generale nei confronti di altre persone ammesse in campo o che sono a qualunque titolo coinvolte nell'organizzazione della gara. Le sanzioni pecuniarie sono sempre da intendersi come inflitte a carico delle società interessate in quanto responsabili del comportamento dei propri tesserati, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento Attività Agonistica e dalla legislazione sportiva.

3. *Le sanzioni di carattere sportivo consistono in:*

- a) *disputa di uno o più gare a porte chiuse: divieto posto alla società ospitante punita di far accedere al campo di gioco il pubblico per l'intera durata di ciascuna gara del campionato o torneo al quale*



partecipa la propria squadra. La sanzione va scontata nello stesso campionato o nello stesso torneo in cui siano avvenuti i fatti che hanno determinato il provvedimento, da un minimo di una ad un massimo di dodici gare;

- b) squalifica di campo: divieto posto alla società ospitante, da una gara fino ad un massimo di un anno, di disputare sul proprio terreno di gioco le gare del campionato o torneo compresi nei termini di squalifica del campo, del campionato o torneo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato il provvedimento. Tali incontri devono essere disputati in un campo neutro indicato dall'Organo preposto alla organizzazione delle gare. Eventuali spese di organizzazione dei suddetti incontri saranno a carico della società punita, alla quale incombono i doveri e le responsabilità previste per la società ospitante;*
- c) squalifica per un periodo di tempo determinato o per una o più giornate di gara: divieto di svolgere attività federale per un periodo di tempo, da un minimo di una settimana ad un massimo di tre anni, o per un determinato numero di giornate di gara ufficiali della stessa serie o categoria di campionato o torneo, per un massimo di dodici gare, immediatamente successive all'applicazione della sanzione e che risultino essere state effettivamente giocate ed omologate;*
- d) perdita della gara: omologazione dell'incontro previsto in calendario con la sconfitta della squadra che ha commesso l'infrazione. Se la squadra avversaria non è soggetta alla medesima sanzione sarà dichiarata vincente con il punteggio di un punto per ogni inning previsto per le partite di quel campionato o torneo; alla perdente vanno assegnati 0 punti;*
- e) perdita della gara più il conteggio in classifica di un numero ulteriore di gare perse: aggiunta della penalizzazione per la società sanzionata di un ulteriore numero di gare omologate come perse, per un massimo di sei, ai fini della classifica;*
- f) retrocessione in classifica: la retrocessione, ove prevista nel campionato di appartenenza, consiste nella perdita del diritto della squadra punita, qualunque sia la sua posizione nella classifica ufficiale di un campionato organizzato dalla FIBS, a permanere nel campionato nel quale partecipava al momento dell'infrazione con suo diritto a partecipare al campionato immediatamente inferiore nella successiva stagione agonistica;*
- g) esclusione dal campionato o torneo: divieto, posto a carico della squadra della società punita, di disputare le residue gare del campionato o torneo di competenza e comporta la retrocessione della squadra stessa alla categoria inferiore se questa esiste. Le partite già disputate dalla squadra esclusa, verranno annullate agli effetti della sola classifica. La squadra della società sanzionata non potrà comunque essere chiamata a disputare nell'annata successiva la stessa categoria di campionato dalla quale è stata esclusa a meno che non sia l'ultima.*

4. Le limitazioni o perdita dei diritti derivanti dalla affiliazione o dal tesseramento consistono nel:

- a) ritiro della tessera: divieto, posto a carico del tesserato punito, di svolgere per un determinato periodo l'attività o di esercitare le funzioni per le quali gli era stata rilasciata la tessera federale;*
- b) interdizione per un periodo di tempo determinato: divieto, posto a carico del tesserato punito, di svolgere qualsiasi attività o di esercitare qualsiasi funzione nell'ambito della F.I.B.S. per un periodo di tempo stabilito.*

La violazione del divieto di scommesse di cui all'art. 12.10 dello Statuto è punita con l'interdizione da tre mesi a tre anni per il tesserato, e con l'eventuale applicazione della sanzione da Euro 500,00 a Euro 2.500,00 per il soggetto affiliato di appartenenza.
- c) interdizione per comportamento scorretto nei confronti degli Ufficiali di Gara*
 - i. Qualsiasi atto di violenza fisica compiuto da un tesserato nei confronti degli U.d.G., prima, durante ed al termine dell'incontro, indipendentemente dall'effettivo danno arrecato alla persona, è punito con l'interdizione dallo svolgimento di ogni attività e dall'esercizio di qualsiasi funzione nell'ambito della F.I.B.S. per un periodo minimo di UN (1) ANNO ed un periodo massimo di TRE (3) ANNI;*
 - ii. se dal fatto ne deriva un impedimento alla prosecuzione dell'incontro la pena è aumentata a DUE (2) ANNI e SEI (6) MESI;*
 - iii. chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione di cui al punto i), nei cinque (5) anni successivi, ne commette un'altra della stessa indole è punito con la RADIAZIONE dai Ruoli Federali.*
- d) sospensione a tempo determinato dei diritti derivanti dalla affiliazione: perdita, dal minimo di un mese al massimo di un anno, dei diritti previsti per le società a norma delle disposizioni statutarie;*



e) radiazione dai Ruoli Federali: cancellazione della società dall'Albo Federale delle Società affiliate, con conseguente perdita di tutti i diritti previsti dallo Statuto o nella cancellazione del nominativo della persona punita dall'Albo dei tesserati, con la conseguente perdita di tutti i diritti previsti dallo Statuto per i tesserati ed il divieto di partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività della F.I.B.S. La radiazione comporta che il nome della società o del tesserato radiato venga segnalata al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 5 - Decorrenza ed efficacia delle sanzioni

1. L'esecuzione della sanzione della disputa di una o più gare a porte chiuse ha inizio con la gara immediatamente successiva alla notifica della sanzione stessa e viene computata in ragione delle partite effettivamente disputate ed omologate.
2. Se una gara tra quelle in cui dovrà essere scontata la sanzione non viene giocata e non omologata, la sanzione sarà scontata nella gara di recupero o di ripetizione o di completamento.
3. Le sanzioni disciplinari si intendono irrogate nei confronti del tesserato indipendentemente dal campionato in cui si verifica il comportamento sanzionato.
Le squalifiche si scontano nella Serie e Campionato nelle quali vengono comminate, ma il tesserato non può comunque essere presente in campo in altra Serie o Categoria fintanto che la squalifica non sia stata scontata.
4. In caso di rinuncia da parte di una società alla disputa di una gara tra quelle in cui dovrà essere scontata la sanzione questa dovrà essere scontata nelle prime gare del campionato immediatamente successivo o nella stessa serie o nella stessa categoria di campionato o torneo. Qualora la sanzione non sia stata interamente scontata entro il termine del campionato in cui è stata inflitta, sarà scontata nel corso del campionato immediatamente successivo, senza tener conto della serie o categoria di partecipazione.
5. Le sanzioni irrogate nel corso di un torneo o gara amichevole devono essere scontate nelle gare di torneo o amichevoli, regolarmente autorizzate, immediatamente successive alla notifica della sanzione stessa.
6. Qualora le sanzioni irrogate nel corso di un torneo o gara amichevole non siano state interamente scontate entro il termine dell'anno agonistico in cui sono state inflitte, saranno scontate nel corso del torneo, gare amichevoli o campionato immediatamente successivi, senza tenere conto della serie o categoria di partecipazione.
7. La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della decisione.
8. Le sanzioni hanno effetto dal momento in cui l'interessato ne viene a conoscenza mediante il ricevimento della decisione o dalla pubblicazione sul sito.
9. Nel caso in cui il sanzionato non dovesse rispettare la decisione disciplinare incorrerà in un nuovo procedimento disciplinare con l'aggravante della recidiva.
10. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile.
11. Le sanzioni irrogate nel corso della Coppa Italia devono essere scontate nelle gare immediatamente successive della medesima Coppa Italia.
12. Qualora le sanzioni irrogate non siano interamente scontate entro il termine dell'anno agonistico in cui sono state inflitte, saranno scontate nella prima gara ufficiale, indifferentemente se di Coppa Italia o Campionato, immediatamente successiva, senza tenere conto della serie o categoria di partecipazione. Qualora la sanzione sia stata inflitta in una categoria giovanile, e non è prevista la successiva disputa di un numero di partite sufficienti a poterla integralmente scontare, la squalifica potrà essere scontata, in tutto o per la parte residuale, anche in riferimento a gare di altre categorie giovanili o di campionati seniores in cui il tesserato potrebbe essere schierato. In questo caso la società di appartenenza è onerata di comunicare alla Segreteria degli Organi di Giustizia della FIBS quali sono le gare della diversa categoria o serie in cui la squalifica verrà scontata.



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA- modifiche Delibera n. 250/2018 C.F. 22.12.2018

Art. 32 - Istanza degli interessati

1. Le istanze si distinguono in Istanza di Protesto Tecnico e Istanza di Riserva Scritta.
2. L'Istanza di Protesto Tecnico è il mezzo per impugnare, innanzi all'organo giudicante competente, anche in caso di concentramento o torneo;
 - a) una decisione arbitrale assunta sul terreno di gioco, secondo quanto definito dal presente regolamento, per una errata applicazione del Regolamento Tecnico di Giuoco o di ogni altra eventuale disposizione federale in deroga a norme previste dal Regolamento Tecnico di Giuoco stesso;
 - b) per effettive e sostanziali irregolarità dei campi di gioco, delle palle e degli attrezzi.
3. L'Istanza di Riserva Scritta: mezzo per impugnare, innanzi all'organo giudicante competente, anche in caso di concentramento o torneo, l'esito di una partita, prima che sia stato dato inizio alla medesima o sia in corso di svolgimento o anche dopo il termine della stessa e comunque entro il termine massimo previsto e con le modalità riportate nel presente Regolamento:
 - a) per violazione di ogni altra disposizione federale, non attinente al Regolamento Tecnico di Giuoco o altra disposizione in deroga;
 - b) per la partecipazione alla gara di giocatore o tecnico in posizione irregolare secondo quanto definito dal Regolamento Attività Agonistica e dalla Circolare Attività Agonistica.
4. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento salvo i termini fissati annualmente dal Consiglio Federale in materia di procedure d'urgenza; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
5. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di tre giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA- modifiche Delibera n. 250/2018 C.F. 22.12.2018

Art. 42 – Istanze di riserva scritta - Eventuali approfondimenti istruttori

Nel caso in cui il Giudice sportivo ritenga che la questione sottoposta alla sua decisione con l'istanza di riserva scritta non possa essere decisa allo stato degli atti, ovvero ritenga in ogni caso opportuno effettuare ulteriori accertamenti (coinvolgere negli accertamenti la società contro interessata), provvede a darne immediata comunicazione alle parti coinvolte, assegnando loro un termine perentorio di due giorni precedenti a quello fissato per la pronuncia per la produzione di memorie e documenti, e dispone in merito ad eventuali ulteriori approfondimenti con riserva di pronunciarsi una volta adempiuti gli incombeni istruttori.

La presente delibera, posta ai voti peralzata di mano, è approvata all'unanimità.



5.f Richiesta deroga Cali Roma

Il Presidente informa che il Cali Roma ha chiesto la possibilità di giocare le gare di A2 softball casalinghe sul campo da baseball, in attesa che si completino i lavori per il campo che verrà ricavato sull'esterno. In considerazione del fatto che l'alternativa, cioè l'Acqua Acetosa, non è disponibile ancora per qualche settimana, il Presidente propone di accettare tale richiesta. Non essendoci interventi si passa alla votazione.



Delibera n. 71/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO della richiesta di deroga presentata dalla società Cali Roma Girls di poter giocare le gare di Serie A2 sul campo da Baseball a causa dei lavori sul campo da Softball;

TENUTO CONTO che il campo dell'Acqua Acetosa non è ancora disponibile a causa dei lavori in corso;

SENTITA la relazione del Presidente;

delibera

di concedere la deroga alla società Cali Roma Girls per far disputare le gare sul campo da Baseball in attesa della conclusione dei lavori.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



5.g Proposta Torneo Lion's

È pervenuta una proposta da parte della società Lion's Nettuno per l'effettuazione di un torneo a Nettuno a cui viene invitata la nazionale Under 15. La proposta prevede l'ospitalità per la nazionale e la richiesta alla Federazione di fornire arbitri, classificatori e palle da gara. Il Vicepresidente De Robbio propone di inviare l'under 14 per preparare i ragazzi che saranno disponibili per la nazionale under 15 nel 2020 in vista dell'auspicabile partecipazione al Campionato del Mondo.

Il Consigliere Cappuccini si dice d'accordo con il Vicepresidente De Robbio specificando però che lo staff che seguirà la selezione deve essere quello dell'Under 15. Non essendoci altri interventi si passa alla votazione.

Delibera n. 72/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO della richiesta formulata dalla società Lion's Baseball Nettuno A.S.D. per poter disputare un torneo U15 denominato Tournament Boys League;

TENUTO CONTO della richiesta della fornitura, da parte della Federazione, di palline da gara, arbitri e classificatori occorrenti per l'effettuazione del torneo;

VALUTATA la proposta del Vice Presidente De Robbio di inviare i ragazzi dell'U14 in vista della partecipazione al campionato del Mondo per la Nazionale U15;

TENUTO CONTO della richiesta effettuata dal Consigliere Cappuccini di utilizzare lo staff dell'U15;



SENTITA la relazione del Presidente;

d e l i b e r a

- di autorizzare l'organizzazione del Torneo Internazionale Tournament Boys League;
- di autorizzare la partecipazione al sopraindicato Torneo da parte di una selezione U14, accompagnata dallo staff della nazionale U15.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



5.h Modifiche Statuto

Considerato il fatto che il termine di approvazione è stato rinviato al 24 aprile, il punto viene rinviato. Resta inteso che ci sarà un passaggio in Consiglio Federale solo come presa d'atto, dal momento che le modifiche da apportare allo Statuto sono di competenza del Commissario ad Acta nominato dal CONI.



5.i Tesseramento attività Amatoriale

Il Consigliere Silvetti ha inviato una nota nella quale propone delle modifiche per il tesseramento all'attività amatoriale auspicando un passaggio totale alla procedura online in modo da agevolare le società per tali tesseramenti ed eliminando così completamente la procedura cartacea.

Segnala inoltre che il tesseramento amatoriale potrebbe essere utilizzato anche per la regolarizzazione degli atleti diversamente abili con esclusione dei ciechi. In considerazione della complessità della richiesta, specialmente per quanto concerne gli aspetti legati ai diversamente abili, il Presidente dispone il rinvio del punto delegando al Consigliere Silvetti di esaminare più in dettaglio questi aspetti, in accordo con il Segretario Generale.



5.j Nomina nuovo D.R.T. Trento

Il Presidente richiede la sostituzione di Tommaso Girardi, divenuto incompatibile visto il nuovo ruolo di arbitro, con Claudio Carsaniga già DRT per Bolzano. Sentiti i pareri favorevoli in merito dei rispettivi delegati provinciali, la delibera passa a votazione.

Delibera n. 73/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;



PRESO ATTO delle dimissioni del Delegato Regionale della Provincia di Trento, Tommaso Girardi;

TENUTO CONTO della proposta del Presidente del Comitato Nazionale Tecnici di nominare come Delegato Regionale Claudio Carsaniga;

SENTITA la relazione del Presidente;

d e l i b e r a

di nominare Delegato Regionale per la Provincia di Trento Claudio Carsaniga.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



5.k Intitolazione Campo Verona e Paternò Red Sox

Il Presidente informa che sono giunte due richieste per il cambio di intitolazione dei campi di Paternò e Verona. Per il primo caso il passaggio sarebbe da Paternò Warriors a Paternò Red Sox, in quanto ora la struttura viene gestita da quest'ultima società. Per quanto concerne il campo di Verona, la BT Verona Baseball ha richiesto di supportare la loro richiesta al Comune per l'intitolazione del campo alla memoria di Giancarlo Manzotti, storico personaggio del baseball scaligero. Non essendoci interventi si passa alla votazione.

Delibera n. 74/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO della comunicazione da parte della società Paternò Red Sox Baseball di modificare l'intitolazione del campo da baseball, da "Warriors Field" a "Red Sox Park";


TENUTO CONTO che la società siciliana ha la piena titolarità dell'impianto sportivo;

SENTITA la relazione del Presidente;

d e l i b e r a

- di autorizzare la modifica del nominativo del campo da baseball di Paternò da "Warriors Field" a "Red Sox Park";

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.





Delibera n. 75/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO della comunicazione da parte della società A.S.D. Baseball Team Verona di modificare l'intitolazione del campo da baseball a "Giancarlo Manzotti";

RITENUTO necessario supportare tale richiesta con l'inoltro di una comunicazione al Comune di Verona;

SENTITA la relazione del Presidente;

d e l i b e r a

di procedere con l'inoltro di una comunicazione al Comune di Verona per supportare la richiesta di cambio di denominazione del campo da baseball intitolandolo a "Giancarlo Manzotti".

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



5.1 Applicazioni consensuali sanzioni ex art. 68 R.G.

Il Presidente informa che sono arrivate due proposte di applicazione consensuale di sanzioni che hanno ricevuto parere positivo anche da parte della Procura Generale del CONI. Pur significando i propri dubbi sulla logica della procedura suddetta espressamente per quanto concerne la necessità di ratifica da parte del Consiglio Federale, il Presidente si dichiara d'accordo con l'accettazione di quanto proposto dalla Procura Federale. Non essendoci interventi si passa alla votazione.

Delibera n. 76/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio federale;

VISTO l'art. 28 dello Statuto federale;

PRESO ATTO di quanto stabilito dall'art. 68 del Regolamento di Giustizia;

PRESO ATTO della nota della Procura Federale FIBS relativa al procedimento disciplinare avente per oggetto la condotta di un tesserato FIBS, il Sig. Argenis Blanco, in qualità di tecnico della società Caronno Softball;

PRESO ATTO che il tesserato Argenis Blanco formulava una proposta di sanzione, determinata consensualmente con la Procura federale, come previsto dall'art. 68 del Regolamento di Giustizia federale, nella misura di 10 giorni di interdizione;

CONSIDERATO che il Procuratore Federale ha ritenuto tale proposta adeguata, sottoponendola alla Procura Generale Sport del CONI;



VISTO il parere favorevole della Procura Generale Sport del CONI, di cui alla comunicazione del 7 marzo 2019;

CONSIDERATO che la proposta comunque deve essere sottoposta all'approvazione del Presidente federale, sentito il Consiglio federale;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

di ritenere congrua la sanzione proposta dal tesserato Argenis Blanco, tecnico della società Caronno Softball nella misura di 10 giorni di interdizione e di rimettere gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.

La presente delibera, posta ai voti peralzata di mano, è approvata all'unanimità con l'astensione del Consigliere Soldi.



Delibera n. 77/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio federale;

VISTO l'art. 28 dello Statuto federale;

PRESO ATTO di quanto stabilito dall'art. 68 del Regolamento di Giustizia;

PRESO ATTO della nota della Procura Federale FIBS relativa al procedimento disciplinare avente per oggetto la condotta di un tesserato FIBS, il Sig. Massimo Meo, in qualità di dirigente della società Bologna Athletics ASD;

PRESO ATTO che il tesserato Massimo Meo formulava una proposta di sanzione, determinata consensualmente con la Procura federale, come previsto dall'art. 68 del Regolamento di Giustizia federale, nella misura di 20 giorni di interdizione;

CONSIDERATO che il Procuratore Federale ha ritenuto tale proposta adeguata, sottoponendola alla Procura Generale Sport del CONI;

VISTO il parere favorevole della Procura Generale Sport del CONI, di cui alla comunicazione del 7 marzo 2019;

CONSIDERATO che la proposta comunque deve essere sottoposta all'approvazione del Presidente federale, sentito il Consiglio federale;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

di ritenere congrua la sanzione proposta dal tesserato Massimo Meo, dirigente della società Bologna Athletics ASD nella misura di 20 giorni di interdizione e di rimettere gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.



La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



5.m Nomina Fiduciario Regionale CIBS Lombardia

Il Presidente informa che la CIBS, in accordo con il Comitato Regionale Lombardia, ha proposto la nomina di Ferdinando Turconi quale responsabile per la CIBS di suddetta regione. Non essendoci interventi si passa alla votazione.

Delibera n. 78/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO della richiesta formulata dal Presidente della Regione Lombardia di rinnovare l'incarico del Fiduciario della Regione Lombardia;

TENUTO CONTO della proposta del Presidente della Commissioni Impianti di Baseball e Softball di nominare Ferdinando Turconi come Fiduciario Regionale Lombardia per l'omologazione dei campi;

SENTITA la relazione del Presidente;

d e l i b e r a

di nominare Ferdinando Turconi in qualità di Fiduciario Regionale CIBS per la Regione Lombardia.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



6. AMMINISTRATIVE

6.a Programma attività 2019 Comitati Regionali

Il Presidente comunica che il punto viene rimandato alla prossima riunione poiché non sono ancora giunte tutte le relazioni richieste ai Comitati Regionali. In tal senso invita la coordinatrice dei Comitati Regionali a sollecitare tali relazioni ai Presidenti regionali. Reiterando quanto già discusso in precedenti Consigli, la Consigliera Castellani propone la creazione di un modello unico per la redazione delle suddette relazioni per permettere una miglior disanima del lavoro svolto dagli organismi regionali.

Il Consigliere Silveti, dicendosi d'accordo con tale proposta, chiede di prestare molta attenzione alle specifiche relative alla promozione e comunque alla realizzazione dei compiti istituzionali demandati al territorio.



Il Presidente chiede al Vicepresidente Mignola ed al Consigliere Mannucci, vista la loro precedente esperienza in materia di Comitati Regionali, di formulare una proposta in tal senso. Entrambi accettano l'incarico.



6.b Accordi Società

Il Presidente, rappresentando l'evidente successo ottenuto dalla norma visto che vi ricorrono sempre più società, segnala che sono stati inviati tutti gli accordi che vengono sottoposti all'attenzione del Consiglio. Significando che la COG ha messo in evidenza tutti gli accordi che rispettano in toto la norma e ringraziando Daniela Mastropietro e lo staff per il lavoro certosino compiuto, il Presidente passa alla valutazione di ogni singola richiesta pervenuta. Tra quelli pervenuti, risultano non accoglibili gli accordi ricevuti, fra Dolomiti Bolzano e Rovereto in quanto quest'ultima ha una sola squadra iscritta e perciò non rispetta uno dei parametri necessari e, per la stessa ragione, quello fra stipulato tra Liburnia e Tigers.

Il Presidente segnala che è stato trasmesso il 16 marzo, cioè oltre il termine prefissato, un accordo stipulato fra Macerata e Montegranaro, per cui chiede al Consiglio se accettare o meno la richiesta.

Il Consiglio si dichiara d'accordo. Pertanto, non essendovi interventi, il Presidente chiede di passare alla votazione per quanto concerne l'approvazione di tutti gli accordi ricevuti con l'esclusione di quelli fra Dolomiti Bolzano – Rovereto e Liburnia – Tigers. Non essendoci interventi si passa alla votazione.

Delibera n. 79/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO delle richieste di accordo ricevute dalle società entro il 15 marzo;

VALUTATA la possibilità di accettare la richiesta di accordo presentata dalle società Macerata Angels e Montegranaro ancorché pervenuta il 16 marzo;

TENUTO CONTO che la mancanza di uno dei parametri previsti relativamente agli accordi delle società Dolomiti Bolzano e ASD Bears Rovereto e SC Liburnia e ASD White Tigers, non permette la loro approvazione;

PRESO ATTO della correttezza degli altri accordi presentati dalle società;

SENTITA la relazione del Presidente;

d e l i b e r a

- di non accogliere la domanda presentata dalle società Dolomiti Bolzano e ASD Bears Rovereto, SC Liburnia e ASD White Tigers poiché non hanno squadre sufficienti per l'applicazione dell'accordo;
- di accogliere la domanda presentata dalle società Macerata Angels e Montegranaro anche se presentata in ritardo di un giorno;



- di accogliere gli altri accordi come da schema allegato:

Società 1	Società 2	Tipo di accordo
PIEMONTE		
01078 BC SETTIMO	01233 AVIGLIANA BEES	(B) 15 - 21 Baseball
01171 A.S.D. SOFTBALL LA LOGGIA	01233 A.S.D. AVIGLIANA BEES	(B) 15 - 21 Softball
01172 GRIZZLIES TORINO	01140 BC FOSSANO	(B) 15 - 21
01246 A.S.D. JACKS TORINO B.S.	01248 A.S.D. AVIGLIANA REBELS	(A) Attività giovanile Baseball
01246 A.S.D. JACKS TORINO B.S.	01248 A.S.D. AVIGLIANA REBELS	(A) Attività giovanile Softball
LIGURIA		
03006 SANREMO BASEBALL CLUB A.S.D.	03090 RIVIERA AQUILA BAS SOFT A.S.D.	(C) Accordi per partecipazione attività giovanile
LOMBARDIA		
04011 A.B. CARONNO SOFTBALL ASD	04255 A.S.D. BJ BOVISIO MASCIAGO BS	(B) 15 - 21
04021 SANNAZZARO B.C. A.S.D.	04007 A.S.D. B.C. OLD RAGS LODI	(A) Attività giovanile
04137 C.U.S. BRESCIA BAS A.S.D.	04223 BRESCIA BAS ASS. SPORT. DIL	(A) Attività giovanile
04232 A.S.D. SETTIMO SOFTBALL	04234 SHARKS SOFTBALL TEAM A.S.D.	(A) Attività giovanile
04252 BOLLATE SOFT. 1969 A.S.D.	04259 NEW BOLLATE A.S.D.	(B) 15 - 21
04262 LEGNANO B. S. ASD	04005 MILANO BAS. 1946 A.S.D.	(A) Attività giovanile
BOLZANO		
05003 A.S.D. BOLZANO B.C.	05007 A.S.D. B.C. POOL 77 BOLZANO	(A) Attività giovanile
05004 U.S.D. VILLAZZANO	05002 C.U.S. TRENTO A.S.D.	(A) Attività giovanile
VENETO		
06005 A.S.D. BAS. TEAM VERONA	06138 DYNOS VERONA B.S. A.S.D.	(B) 15 - 21 Baseball
06032 A.S.D. PADOVA BSC	06133 A.S.D. T-REX PASTRENGO BAS	(A) Attività giovanile
06123 OLIMPIC BASEBALL ROMANO A.S.D.	06062 A.S.D. PALLADIO B.S. VICENZA	(B) 15 - 21
06152 A.S.D. SAN MARTINO JUNIOR B&S	06183 POL. AZZURRA A.S.D.	(C) Accordi per partecipazione attività giovanile
06169 THUNDERS & DRAGONS SOFT E BAS A.S.D. CASTELLANA	06092 A.S.D. BASEBALL PONZANO VENETO	(A) Attività giovanile



06181 A.S.D. BUSSOLENGO SOFT.	06138 DYNOS VERONA B.S. A.S.D.	(B) 15 - 21 Softball
FRIULI VENEZIA GIULIA		
07078 NEW BLACK PANTHERS A.S.D.	07074 WHITE SOX BUTTRIO BASEBALL A.S.D.	(B) 15 - 21
07083 CERVIGNANO BAS. A.S.D.	07027 EUROPA B. C. ASS. SPORT. DIL.	(B) 15 - 21
EMILIA ROMAGNA		
08014 A.S.D. B.S.C. GODO	08018 CRAL E. MATTEI A.S.D.	(A) Attività giovanile
08022 NUOVA PIANORESE BAS A.S.D.	08394 PIANORO B.C. ASD	(A) Attività giovanile
08033 A.S.D. SAN MARINO B.C.	08388 A.S.D. TITANO BEARS	(B) 15 - 21
08050 CROCETTA B.C. A.S.D.	08010 JUNIOR PARMA B.C. A.S.D.	(B) 15 - 21 Softball
08051 COLLECCHIO B.C. A.S.D.	08278 U.S. GIOVANILE COLLECCHIO SOFT. A.S.D.	(B) 15 - 21
08167 REDSKINS IMOLA B.S.C. A.S.D.	08299 TOZZONA BAS IMOLA A.S.D.	(A) Attività giovanile
08180 OZZANO VIRTUS BAS. 1975 A.S.D.	08185 BOLOGNA ATHLETICS A.S.D.	(A) Attività giovanile
08190 S.C. FORLI' A.S.D.	08346 A.S.D. VALMARECCHIA B. & S.C.	(B) 15 - 21
08239 CARPI B.C. A.S.D.	08091 POVIGLIO BAS. A.S.D.	(A) Attività giovanile
08313 A.S.D. LONGBRIDGE 2000 BC	08316 FORTITUDO BC 1953 S.S.D.	(A) Attività giovanile
08318 S.S.D. MODENA B.C.- SOC. COOP.	08382 A.S.D. REGGIO RAYS BAS	(A) Attività giovanile
08381 A.S.D. JUNIOR RIMINI B.S.	10001 B.C. PESARO A.S.D.	(B) 15 - 21
08387 1949 PARMA BASEBALL CLUB ASD	08010 JUNIOR PARMA B.C. A.S.D.	(A) Attività giovanile Baseball
08391 NUOVA RICCIONE BAS E SOFT A.S.D.	08115 TORRE PEDRERA FALCONS BC ASD	(A) Attività giovanile
TOSCANA		
09039 ABC MASSA CARRARA S.S.D.	09162 A.S.D. NUOVE PANTERE LUCCA	(A) Attività giovanile
09122 JOLLY ROGER B.C. A.S.D.	09174 RED JACK B. & S. ASD	(B) 15 - 21
09129 BASEBALL CHIANTI A.S.D.	09001 FIORENTINA BAS. S.S.D. ARL	(B) 15 - 21
MARCHE		
10012 A.S.D. SOFTBALL MACERATA	10110 A.S.D. UNIONE FERMANA SOFTBALL	(B) 15 - 21
10116 MACERATA ANGELS A.S.D.	10118 MONTEGRANARO A.S.D.	(B) 15 - 21



LAZIO		
12201 A.S.D A'S LATINA BASEBALL	12194 A.S.D. NETTUNO 2 B.C.	(B) 15 - 21
12245 ASD NETTUNO BC 1945	12223 A.S.D. ACADEMY OF NETTUNO B.C.	(A) Attività giovanile
12241 A.S.D. NETTUNO BAS. CITY	12240 A.S.D. DOLPHINS ANZIO BAS.	(A) Attività giovanile
SICILIA		
19302 BAS. MESSINA ASD	19300 CUS UNIME A.S.D.	(B) 15 - 21
SARDEGNA		
20085 S.S.D. POL. SUPRAMONTE	20111 S.S.D. 'YELLOW TEAM' BASEBALL	(B) 15 - 21 Softball
20100 CAGLIARI B.C. A.S.D.	20111 S.S.D. 'YELLOW TEAM' BASEBALL	(B) 15 - 21 Baseball
20144 ASD METROPOLITAN SC	20143 SHARDANA SOFTBALL IGLESIAS	(A) Attività giovanile

Accordo di tipo A)

Accordo di tipo B)

Accordo di tipo C)

Accordo per obbligatorietà giovanili

Accordo atleti 15 - 21

Accordi per partecipazione attività giovanile

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



6.d Contributo solidarietà

Il Presidente chiede la ratifica del contributo di solidarietà secondo quanto stabilito dalle società di serie A2 baseball nella riunione di Pieve di Cento.

Considerato quanto emerso nel precedente Consiglio, il Presidente propone di estendere anche al Cagliari tale contributo in quanto è un supporto generico alle attività delle squadre di tale categoria e non specifico per il pagamento di trasferte o tasse gara.

In considerazione del reintegro del Cagliari, il Presidente propone di non aumentare l'importo del contributo richiesto alle singole società non viaggianti, per non pesare ulteriormente sul loro bilancio e neanche di abbassare l'importo dovuto alle società viaggianti da e per la Sardegna. Propone pertanto di mantenere invariato il contributo previsto di euro 2.000,00 a favore di tutte le società che viaggiano per e dalla Sardegna, senza aumentare il contributo delle altre (previsto in euro 1.070,00), mentre la differenza rimarrà a carico della Federazione. Non essendoci interventi si passa alla votazione.

Delibera n. 80/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;



TENUTO CONTO della richiesta delle società di Serie A2 baseball di istituire un contributo di solidarietà per le squadre che affrontano la trasferta ovvero che si muovono dalla Sardegna;

VALUTATA la proposta del Presidente di mantenere la somma pari ad Euro 1.070,00 a carico delle società che non affrontano la trasferta in Sardegna e di distribuire la somma raccolta, nella misura di Euro 2.000,00 alle società che viaggiano per la trasferta in Sardegna;

PRESO ATTO dell'inserimento nel conteggio anche della società Cagliari Baseball che inizialmente non era stato chiarito se avesse comunque richiesto la disponibilità di tale contributo;

TENUTO CONTO che il Presidente ha proposto di inserire a carico del Bilancio federale la differenza tra quanto raccolto e quanto sarà erogato a favore delle società aventi diritto, nella misura di Euro 1.950,00;

SENTITA la relazione del Presidente;

d e l i b e r a

- che il contributo di solidarietà a favore delle seguenti squadre del girone A e 3 società dell'Intergirone E è pari ad euro 2.000,00:
 - B.C. SETTIMO A.S.D.
 - A.S.D. GRIZZLIES TORINO 48 B.C.
 - S.S.D. BOLLATE BASEBALL CLUB 1959 a.r.l.
 - A.S.D. SENAGO MILANO UNITED B.C.
 - A.S.D. BASEBALL TEAM VERONA
 - C.U.S. BRESCIA BASEBALL A.S.D.
 - A.S.D. YANKEES BASEBALL SOFTBALL CLUB
 - A.S.D. LONGBRIDGE 2000 BASEBALL CLUB
 - CAGLIARI BASEBALL CLUB A.S.D.
- Che le squadre degli altri gironi contribuiranno con una somma complessiva di euro 1.070,00 ciascuna;
- di impegnare nel Budget della Federazione una somma pari ad Euro 1.950,00 a copertura della differenza del contributo di solidarietà tra quanto raccolto e quanto destinato alle società beneficiarie (imputato sul CEB 058)

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



6.f Avvio procedura per creazione App Federale

Il Presidente segnala che è pervenuta una proposta dal responsabile della comunicazione Marco Landi che chiede l'autorizzazione ad avviare un'indagine di mercato atta alla



creazione di una app mobile che sia resa a totale servizio del movimento. E' palese quanto la comunicazione sia in una fase di evoluzione tale da rendere sempre più necessario un adattamento alle nuove tecnologie ed il lavoro che si vuole fare va in tale direzione.

Il Presidente segnala inoltre che è in arrivo la nuova versione del sito che rispecchia la volontà di rendere tale mezzo al servizio delle società. Non essendoci interventi si passa alla votazione.

Delibera n. 82/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

TENUTO CONTO dei dati di Google Analytics dove risulta che gli utenti FIBS hanno visitato il sito maggiormente da un device mobile (smart phone o tablet) piuttosto che da computer, per cui si rende evidente l'opportunità di procedere al più presto alla realizzazione di una app mobile della Federazione, che renda agevole e immediato visualizzare non solo i dati sportivi (risultati, classifiche, ecc...), ma anche quelli istituzionali (delibere, regolamenti, trasparenza, ecc...) e quelli social (post, video, immagini) veicolati sia attraverso il sito stesso, sia da fonti esterne controllate, web e social.

CONSIDERATA la possibilità di acquisire un'applicazione mobile per la FIBS che agevoli la visualizzazione dei dati sia sportivi che istituzionali, che si associa al rilancio che stiamo percorrendo sia con la nuova release del sito internet, alla quale stiamo lavorando con Coninet, sia con l'incremento della produzione di contenuti social (in particolare Instagram e Facebook), sia con il programma di produzione audiovisiva che stiamo implementando;


VALUTATA la possibilità di acquisire un sistema di Sharing Economy, novità per il mercato italiano nel settore, che prevede il costo iniziale di personalizzazione di una struttura-base non nativa al quale si aggiunge un canone mensile di sviluppo di attività di informazione, engagement e monetizzazione, per cui il preventivo di spesa previsto per la realizzazione di un App sarà circa di Euro 9.000,00 comprensivo di manutenzione, aggiornamenti, formazione e consulenza operativa;

SENTITA la relazione del Presidente;

d e l i b e r a

di approvare l'impegno di spesa di circa Euro 9.000,00 per la realizzazione di un App app mobile della Federazione, che renda agevole e immediato visualizzare non solo i dati sportivi (risultati, classifiche, ecc...), ma anche quelli istituzionali (delibere, regolamenti, trasparenza, ecc...) e quelli social (post, video, immagini) veicolati sia attraverso il sito stesso, sia da fonti esterne controllate, web e social.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.





6.g Rimborsi Arbitrali

Il Presidente chiede di approvare la tabella dei rimborsi arbitrali comprensivi delle somme riconosciute agli Ufficiali di Gara del baseball per ciechi. Non essendoci interventi si passa alla votazione.

Delibera n. 83/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

CONSIDERATA la necessità di definire uno specifico rimborso per gli arbitri impegnati nelle gare della L.I.B.C.I.;

TENUTO CONTO della tabella presentata dal Comitato Nazionale Arbitri;


SENTITA la relazione del Presidente;

d e l i b e r a

di determinare i rimborsi arbitrali per la L.I.B.C.I. come da tabella allegata:

TABELLA RIMBORSI L.I.B.C.I.			
FASCIA KM.	1 GARA	2 GARE	3 GARE
da 1 a 50	30,00 €	60,00 €	90,00 €
da 51 a 150	41,00 €	71,00 €	101,00 €
da 151 a oltre	63,00 €	93,00 €	123,00 €

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



6.h Proroga We Broker

Essendovi necessità di estendere il contratto in essere visto che non si sono ancora concluse le procedure per l'assegnazione della gara, il Presidente chiede di approvare l'estensione del contratto in essere per ulteriori tre mesi. Non essendoci interventi si passa alla votazione.

Delibera n. 84/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;



VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 178 del 25 ottobre 2018 con cui il Consiglio Federale ha deliberato di indire una indagine di mercato volta all’individuazione di operatori economici, nel numero massimo di 15, interessati a partecipare ad una procedura negoziata” ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2021;

CONSIDERATO che la detta indagine di mercato prodromica si è conclusa soltanto in data 11.12.2018;

CONSIDERATO che, pertanto, con delibera n.230 del 22 dicembre 2018 il Consiglio Federale, in considerazione dell’intervenuto mancato avvio della procedura, autorizzava la proroga tecnica del contratto di brokeraggio assicurativo già in essere con la WeBrokers s.r.l. fino al 30.03.2019 e di procrastinare la data di decorrenza del contratto di brokeraggio assicurativo di cui all’indetta procedura negoziata a decorrere dal 31.03.2019;

DATO ATTO che in data 4.01.2019, la Federazione ha avviato la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 inviando agli operatori economici interessati le lettere di invito alla procedura;

CONSIDERATO che in data 21.01.2019, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

PRESO ATTO che, con delibera n. 16 del 26.01.2019, il Consiglio Federale ha nominato la Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO che, alla data della presente deliberazione, la Commissione giudicatrice non è ancora pervenuta alla formulazione di una proposta di aggiudicazione, in considerazione della consistente documentazione prodotta dagli operatori economici, nonché della necessità di far ricorso allo strumento del soccorso istruttorio nell’interesse di 7 di essi;

PRESO ATTO che le sopraindicate intervenute esigenze procedurali non consentono di rispettare il termine del 30 marzo 2019, individuato – giusta delibera n.230 del 22 dicembre 2018 – quale data di nuova decorrenza dell’affidamento di cui alla procedura indetta;

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere ad una ulteriore proroga sia del contratto di brokeraggio attualmente in essere, sia del termine di decorrenza del nuovo affidamento;

CONSIDERATO preminente l’interesse pubblico alla continuità nell’erogazione del servizio di brokeraggio assicurativo al fine di assicurare adeguata assistenza in caso di sinistri, nelle more della conclusione della procedura di gara;

TENUTO CONTO che il premio assicurativo viene pagato dalla Federazione anticipatamente ogni trimestre e che il subentrante broker dovrà gestire trimestralmente anche eventuali sinistri, risulterebbe complicato un affidamento per un periodo inferiore.



6.i Modifica norma sulla obbligatorietà dell'attività giovanile

Il Presidente informa che il Regolamento vigente prevede che, per le sole società di nuova costituzione, è prevista la deroga agli obblighi giovanili per una annata sportiva. A parere del Presidente tale deroga andrebbe concessa anche alle società di baseball che per la prima volta praticano il softball e viceversa. Inoltre, ritiene che un solo anno rappresenti un periodo troppo breve e pertanto chiede di valutare di passare a due anni di deroga. Dopo un'attenta discussione, il Consiglio conviene su quanto proposto dal Presidente e passa alla votazione della delibera.

Delibera n. 85/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO della opportunità di modificare la norma relativa alle obbligatorietà delle società neocostituite e delle società che praticano una nuova disciplina, affinché sia consentito loro maggior tempo per adeguarsi strutturalmente anche per l'attività giovanile;

VALUTATA, quindi, la possibilità di prorogare fino a due anni l'esonero delle obbligatorietà giovanili previste sia le neo costituite società sia per quelle che per la prima volta praticano una nuova disciplina (sia essa baseball che softball) ;

SENTITA la relazione del Presidente;

d e l i b e r a

che le società di nuova affiliazione che iscrivono squadre al Campionato di Serie C Baseball e Serie B Softball e le Società che svolgono attività di Baseball che iscrivono nuove squadre di softball e le Società di Softball che iscrivono nuove squadre di baseball saranno esonerate, per i primi due anni, dall'obbligo dell'attività giovanile.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



6.c Ammende Attività Giovanile 2018

Il Presidente rappresenta ai Consiglieri che a fronte delle comunicazioni trasmesse alle società relativamente alle sanzioni per inadempienze legate alle obbligatorietà giovanili, sono arrivate diverse osservazioni e puntualizzazioni. Si procede, quindi, con la discussione di ciascuna richiesta.

La società Redskins Imola comunica di avere due squadre giovanili U12 e U15 che provengono dalla società Tozzona Baseball che svolge soltanto attività giovanile. Il Presidente sottolinea il fatto che la società Tozzona può concedere soltanto una squadra giovanile e non due.

Interviene il Vice Presidente Mignola che propone di togliere la sanzione per questa volta e invitare la società a procedere con l'accordo tra le due società.



Il Presidente risponde che se si toglie l'ammenda alla società Redskins Imola si deve togliere a tutte le società e che, comunque, la società Tozzona non poteva dare due squadre alla società Redskins ma soltanto una perché non fa attività seniores. Considerando quanto appena espresso si propone di lasciare l'ammenda per la mancanza di una squadra, tanto più che neanche nel 2017 la società aveva attività giovanile.

La società Ciclope Baseball rappresenta che in Sicilia non si trovano ragazzi per fare attività giovanile.

Il Vice Presidente Mignola fa notare che la società soltanto al momento della comunicazione dell'ammenda si preoccupa della mancanza di attività giovanile.

Il Consigliere Mannucci propone di togliere la multa se la società si impegna nel cercare attività giovanile nelle scuole e portare in campo i ragazzi.

Interviene il Consigliere Silvetti facendo presente che le ammende per la mancanza dell'attività giovanile non sono state mai versate dalle società, pertanto, bisogna cominciare ad applicare le sanzioni altrimenti non cambierà mai niente. Considerati gli interventi, il Consiglio Federale vota per lasciare la ammenda.

La società Giocatori Softball Malnate comunica di essere andata nelle scuole ma la società da anni non ha attività giovanile: si vota per lasciare la sanzione.

Alla società Red Jack Baseball è stata data l'ammenda poiché l'accordo che aveva fatto con il Jolly Roger non poteva considerarsi valido in quanto il Jolly Rogers precedentemente aveva stipulato un accordo con il Grosseto BSC.

Interviene il Consigliere Cappuccini spiegando che il BSC ha fatto l'accordo con il Jolly Rogers e il Red Jack poiché nella prima versione della circolare non era chiara la cosa e la seconda versione non è stata letta. Resta comunque il fatto che la società è in difetto e si vota per confermare l'ammenda.

La società Catalana Baseball ha fatto la squadra di softball e non ha ottemperato all'obbligo per l'attività giovanile poiché considerava che, essendo il primo anno, non si ha l'obbligo dell'attività giovanile. Il Presidente, vista la delibera approvata prima in merito alla modifica della norma sull'attività giovanile, propone di togliere l'ammenda e il Consiglio Federale vota a favore.

La società Parma Baseball ritiene di aver rispettato l'obbligatorietà per la stagione 2018 con due squadre provenienti dalle società Oltretorrente e Parma 2001 ma, potendo stipulare un solo accordo, si decide per lasciare la sanzione.

La società ASD Latina Baseball asserisce di aver fatto attività U12 ma risulta che abbiano giocato soltanto due partite nella Coppa Lazio e pertanto si decide di lasciare la sanzione. La società Cagliari Softball chiede che, non avendo fatto attività per molti anni, gli venga applicata la normativa relativa all'obbligatorietà per le nuove società. Il Consiglio decide per la cancellazione dell'ammenda.

Per le società Padule Baseball e Sestese Softball il Presidente informa che per errore è stata data un'ammenda che non gli spettava poiché hanno fatto attività giovanile come richiesto e pertanto informa il Consiglio Federale che non vanno considerate nell'elenco.



La società Unione Fermana dice di aver fatto attività giovanile ma con altra società con la quale non hanno fatto un accordo: il Consiglio Federale vota per lasciare l'ammenda.

Per quanto riguarda la società Dolomiti Bolzano, il Presidente propone di cancellare la sanzione poiché, pur avendo iscritto le squadre al campionato giovanile, non hanno potuto giocare perché il campionato prevedeva le partite con il Veneto che gioca il mercoledì e quindi si sono dovuti ritirare: si vota all'unanimità per togliere la sanzione.

La società Bari Warriors non ha il campo e ha quindi difficoltà in più rispetto alle altre società: si vota per togliere la sanzione a patto che la società si attivi per il prossimo anno.

La società Randazzese ha creato una nuova squadra di softball e non ha ottemperato all'obbligo per l'attività giovanile poiché considerava come primo anno di affiliazione. Per lo stesso effetto di quanto trattato a riguardo della Catalana si vota per togliere la sanzione. Alle società che non hanno inviato le proprie osservazioni verrà applicata la sanzione.

Delibera n. 86/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

VISTA la propria delibera n. 21/2019 del 26 gennaio 2019, con la quale è stato stabilito di inviare alle società, che non hanno svolto attività agonistica rispetto alle obbligatorioità previste dalle Circolari Attività Agonistica, una lettera per richiedere eventuali giustificazioni;

PRESO ATTO delle risposte pervenute dalle società alle quali era stata comunicata l'ammenda per il mancato rispetto delle obbligatorioità giovanili;

VALUTATE caso per caso le giustificazioni pervenute dalle singole società e nello specifico:

- REDSKINS IMOLA B.S.C. A.S.D.
- A.S.D. CICLOPE BRONTE BASEBALL SOFTBALL
- A.S.D. GIOCATORI SOFTBALL MALNATE
- SOFTBALL CLUB DOLOMITI BOLZANO A.S.D.
- RED JACK BASEBALL & SOFTBALL CLUB A.S.D.
- 1949 PARMA BASEBALL CLUB A.S.D.
- POLISPORTIVA PADULE BAS. A.S.D.
- A.S.D. SESTESE SOFTBALL CLUB
- A.S.D. UNIONE FERMANA SOFTBALL
- A.S.D. LATINA BASEBALL
- A.P.D. B.C. BARI WARRIORS
- A.S.D. RANDAZZESE BASEBALL
- A.S.D. CATALANA BASEBALL SOFTBALL
- CAGLIARI SOFTBALL CLUB

CONSIDERATO che è stata riconosciuta la validità delle giustificazioni pervenute per le seguenti società:

- SOFTBALL CLUB DOLOMITI BOLZANO A.S.D.



- POLISPORTIVA PADULE BAS. A.S.D.
- A.S.D. SESTESE SOFTBALL CLUB
- A.P.D. B.C. BARI WARRIORS
- A.S.D. RANDAZZESE BASEBALL
- A.S.D. CATALANA BASEBALL SOFTBALL
- CAGLIARI SOFTBALL CLUB A.S.D.

CONSIDERATO che è stata respinta la richiesta di annullamento dell'ammenda, viste le motivazioni rappresentate per le seguenti società:

- A.S.D. GIOCATORI SOFTBALL MALNATE
- REDSKINS IMOLA B.S.C. A.S.D.
- 1949 PARMA BASEBALL CLUB A.S.D.
- RED JACK BASEBALL SOFTBALL CLUB A.S.D.
- A.S.D. UNIONE FERMANA SOFTBALL
- A.S.D. LATINA BASEBALL
- A.S.D. CICLOPE BRONTE BASEBALL SOFTBALL

STABILITO che verrà confermata l'ammenda alle società che non hanno inviato alcuna risposta;

SENTITA la relazione del Presidente;

d e l i b e r a

- di applicare le ammende per il mancato rispetto delle obbligatorietà dell'attività giovanile alle seguenti società che hanno presentato le relative osservazioni:
 - A.S.D. GIOCATORI SOFTBALL MALNATE
 - REDSKINS IMOLA B.S.C. A.S.D.
 - 1949 PARMA BASEBALL CLUB A.S.D.
 - RED JACK BASEBALL SOFTBALL CLUB A.S.D.
 - A.S.D. UNIONE FERMANA SOFTBALL
 - A.S.D. LATINA BASEBALL
 - A.S.D. CICLOPE BRONTE BASEBALL SOFTBALL
- di confermare le ammende alle seguenti società che non hanno presentato alcuna osservazione:
 - S.S.D. BAS. SOFT. CASTELLAMONTE OLD KINGS
 - OZZANO VIRTUS BASEBALL 1975 A.S.D.
 - DELFINI RICCIONE BASEBALL SOFTBALL A.S.D.
 - ABC MASSA CARRARA S.S.D.
 - SOFTBALL CLUB LIBURNIA
 - S.S.D. NUOVA B.C. CITTA' DI NETTUNO S.R.L.
 - S.S. LAZIO BAS. SOFT. LACROSSE 1949 S.S.D. SRL




- A.S.D. NETTUNO BASEBALL CITY
 - THUNDERS BASEBALL SOFTBALL SALERNO A.S.D.
 - POL. CASERTA BAS. SOFT. ACADEMY A.S.D.
 - A.S.D. ANGELS BASEBALL V. LUB MATINO
 - PATERNO' RED SOX A.S.D.
 - A.S.D. CASTELDACCIA BASEBALL
 - A.S.D. CATANIA BASEBALL PROJECT
 - CUS UNIVERSITA' MESSINA A.S.D.
-
- di annullare le ammende alle seguenti società che hanno presentato le relative osservazioni:
 - SOFTBALL CLUB DOLOMITI BOLZANO A.S.D.
 - POLISPORTIVA PADULE BASEBALL A.S.D.
 - A.S.D. SESTESE SOFTBALL CLUB
 - A.P.D. B.C. BARI – WARRIORS
 - A.S.D. RANDAZZESE BASEBALL
 - A.S.D. CATALANA BASEBALL SOFTBALL
 - CAGLIARI SOFTBALL CLUB A.S.D.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



7. Varie ed eventuali

Non vi sono argomenti da trattare.



Alle ore 18:50, non essendoci altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara terminati i lavori del Consiglio Federale.

Il Segretario Generale
f.to Giampiero Curti

Il Presidente
f.to Andrea Marcon